

proposta di legge n. 410

a iniziativa dei Consiglieri Solazzi, Ortenzi, Bugaro, Pieroni, Romagnoli

presentata in data 24 aprile 2014

MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE IN ATTUAZIONE
DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010 N. 78 CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010 N. 122
E DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012 N. 174 CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213

Signori consiglieri,

a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 289 dell'11 dicembre 2013, con la quale si censura la disposizione legislativa della regione Abruzzo che escludeva dai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la spesa per il personale delle strutture di supporto agli organi politici, si rende necessario l'intervento da parte del legislatore regionale per adeguare la normativa regionale alla sentenza della Corte Costituzionale.

La proposta di legge regionale tende dunque a conformare la disciplina regionale che, sulla base dell'interpretazione univoca adottata dalle Regioni nell'ambito di un'apposita nota congiunta della Conferenza delle Regioni e dei Consigli regionali del febbraio 2011, condivisa in sede di tavolo tecnico con il Dipartimento della Funzione pubblica, ha escluso dall'ambito del tetto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 78/2010 le spese di personale delle strutture di supporto agli organi politici.

Al contempo occorre tenere in debita considerazione la necessità di salvaguardare i contratti in essere dei rapporti di lavoro flessibile, che altrimenti la Regione dovrebbe risolvere, al fine di evitare un potenziale contenzioso con un ulteriore aggravio di spesa per l'ente regionale.

Con riferimento all'adeguamento delle Regioni ai sopradetti limiti di spesa del personale con rapporto di lavoro flessibile, occorre tener presente che l'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 20, inserito dall'articolo 35, comma 1 bis, del decreto legge 69/2013 convertito con modificazione dalla legge 98/2013, riconosce per le Re-

gioni natura di "norma di principio" della disposizione di cui al comma 28 dell'articolo 9, per la cui puntuale applicazione si tiene conto del parametro di cui al periodo precedente del comma 20. La norma è rivolta a quelle Regioni a statuto ordinario che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente, al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno, e che hanno rispettato il patto di stabilità interno. Per le Regioni che non presentano tali rapporti (tra cui le Marche) la disposizione di cui al comma 28 dell'articolo 9 ha invece natura prescrittiva.

Relativamente al personale dei gruppi consiliari vivono i limiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del d.l. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 213/2012, attuati dalle leggi regionali di adeguamento al decreto legge 174/2012. La specialità della norma sopravvenuta, che muta per tale tipologia contrattuale il quadro normativo statale di principio in materia, pone rispetto al d.l. 78/2010 un diverso e particolare limite di spesa, stabilito con deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012. Tale limite di spesa nella fase a regime (dalla prossima legislatura regionale) è pari complessivamente al costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6, senza posizione organizzativa, compresi gli oneri a carico dell'ente, per ciascun consigliere; per l'attuale legislatura il limite di spesa è rappresentato dall'importo dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato.

Art. 1

(Misure di contenimento della spesa del personale di supporto agli organi politici ed ai gruppi consiliari)

1. La Regione attua quanto disposto dal comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento ai rapporti di lavoro flessibili compresi quelli instaurati presso le strutture speciali di diretta collaborazione della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

2. Sono fatti salvi fino al termine dell'attuale legislatura i rapporti di lavoro flessibili instaurati alla data dell'entrata in vigore di questa legge.

3. La Regione attua quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, con riferimento al personale dei gruppi consiliari.

Art. 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.